

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 4.10.2016

INFORMATIVA MENSILE N. 10/2016

NOVITA' SETTEMBRE 2016

INDICE

SETTEMBRE 2016: NOVITÀ

<i>1 Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice.....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>2 Soggetti delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto del 24.8.2016 – Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali.....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>3 Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali (c.d. “super-ammortamenti”) – Rilevanza dei coefficienti tabellari.....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>4 Lavoro dipendente prestato all'estero – Determinazione della base imponibile contributiva.....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>5 Rimborso per il car sharing utilizzato dai dipendenti per trasferte all'interno del Comune sede di lavoro – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente.....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>6 Rivalsa dell'IVA accertata – Inapplicabilità del meccanismo dello split payment.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>7 Modifiche alla disciplina dei “costi black list” – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti.....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>8 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Inapplicabilità ai costi sostenuti per i corsi di formazione.....</i>	<i>pag. 8</i>
<i>9 Patent box – Marchi in corso di registrazione con procedimento di opposizione pendente.....</i>	<i>pag. 9</i>
OTTOBRE 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	pag. 10

SETTEMBRE 2016: NOVITA'

1	ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE Con riferimento alle operazioni agevolate dall'art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208 (assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale), l'Agenzia delle Entrate ha: <ul style="list-style-type: none">• istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute (ris. 13.9.2016 n. 73);• fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (circ. 16.9.2016 n. 37).
1.1	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE La ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive dovute per le operazioni agevolate in commento. I codici tributo sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none">• "1836", per l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;• "1837", per l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;• "1127", per l'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale. Le imposte in questione devono essere versate: <ul style="list-style-type: none">• per il 60%, entro il 30.11.2016;• per la restante parte, entro il 16.6.2017. Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri previsti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente. <i>IVA e altre imposte indirette</i> L'IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nei termini ordinari e con i codici tributo previsti per ciascuna di tali imposte (per le quali non vi sono, quindi, codici tributo <i>ad hoc</i> che connotano le operazioni agevolate).
1.2	CHIARIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE La circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle operazioni agevolate in commento, dopo quelli contenuti nella precedente circ. 1.6.2016 n. 26. I principali chiarimenti della nuova circolare sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none">• in caso di assegnazione, è necessario annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere pari, superiore o inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio del bene;• è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da assegnazione solo se l'immobile è un "bene merce", mentre nella cessione agevolata le plusvalenze e le minusvalenze sono sempre compensabili;• se viene assegnato un bene con annullamento di una riserva in sospensione d'imposta, il socio di società di capitali realizza un utile in natura, ma può scomputare da questo le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 13% in capo alla società;• le riserve in sospensione d'imposta possono essere utilizzate solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale) presenti in bilancio;• l'opzione per l'imposta di registro sul valore catastale è subordinata alla medesima opzione per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze; per gli immobili abitativi assegnati o ceduti a persone fisiche non imprenditori, invece, sono possibili scelte distinte.

2	SOGGETTI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, ABRUZZO E UMBRIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL 24.8.2016 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI
	<p>In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24.8.2016 nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, con il DM 1.9.2016 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2016 n. 207) sono stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);• scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 16.12.2016.
2.1	TERRITORI INTERESSATI <p>La sospensione in esame riguarda un totale di 17 Comuni, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Cittareale (RI);• 5 nella Regione Marche: Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP);• 5 nella Regione Abruzzo: Montereale (AQ); Capitignano (AQ); Campotosto (AQ); Valle Castellana (TE); Rocca Santa Maria (TE);• 4 nella Regione Umbria: Cascia (PG); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Preci (PG). <p>L'elenco dei Comuni interessati:</p> <ul style="list-style-type: none">• è riportato in allegato al presente DM;• potrà essere oggetto di successive modifiche.
2.2	SOGGETTI INTERESSATI <p>La suddetta sospensione si applica nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle persone fisiche che, alla data del 24.8.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma;• dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni.
2.3	VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p>
2.4	ESCLUSIONE DELLE RITENUTE <p>La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.</p>
2.5	EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI <p>Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 20.12.2016.</p>
3	MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI MATERIALI (C.D. "SUPER-AMMORTAMENTI") - RILEVANZA DEI COEFFICIENTI TABELLARI
	<p>Con la ris. 14.9.2016 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei c.d. "super-ammortamenti", con particolare riferimento ai:</p> <ul style="list-style-type: none">• beni materiali strumentali all'esercizio di alcune attività regolate (art. 102-bis del TUIR);• beni gratuitamente devolvibili (art. 104 del TUIR).
3.1	VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI BENI <p>Il co. 93 dell'art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che l'agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.</p>

<i>segue</i>	Al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell'ambito applicativo dei "superammortamenti", secondo l'Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento ai coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare non inferiore al 6,5% anche per i beni in esame.
3.2	CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE La risoluzione in commento precisa, altresì, che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati artt. 102-bis e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti "tabellari" stabiliti dal DM 31.12.88.
4	LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA
	Con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che i contributi dovuti da una società italiana per l'attività svolta da un dipendente in distacco presso una consociata negli Stati Uniti devono essere calcolati prendendo a riferimento le retribuzioni effettivamente corrisposte, e non con il criterio convenzionale. Ciò in quanto: <ul style="list-style-type: none">• l'art. 51 co. 8-bis del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestatato all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui al DL 317/87 (conv. L. 398/87), opera esclusivamente a fini fiscali, senza incidere, in ambito previdenziale, sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi;• in quest'ultimo ambito, il ricorso alle retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero in un Paese extracomunitario discende dalla mancanza di un accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il suddetto Paese; accordo, invece, vigente tra l'Italia e gli Stati Uniti.
4.1	RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Le retribuzioni convenzionali sono state introdotte, in ambito previdenziale, dall'art. 4 del citato DL 317/87. Quest'ultimo, al fine di tutelare il lavoratore italiano inviato all'estero in Paesi con i quali l'Italia non abbia stipulato una convenzione di sicurezza sociale, ne ha previsto l'obbligo di iscrizione, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione locale, ad una serie di assicurazioni (IVS, disoccupazione involontaria, infortuni, malattia, maternità), individuando come base imponibile contributiva le retribuzioni convenzionali fissate, annualmente, da un apposito DM. Le suddette retribuzioni devono, dunque, essere utilizzate per calcolare i contributi dovuti per i lavoratori operanti in: <ul style="list-style-type: none">• Paesi extracomunitari non convenzionati;• ovvero Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dalle convenzioni. Dal 2001, le retribuzioni convenzionali hanno assunto rilevanza anche in ambito fiscale, dovendo essere utilizzate per determinare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 8-bis del TUIR, in caso di lavoro prestatato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti fiscalmente residenti in Italia che, nell'arco di 12 mesi, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in luogo delle retribuzioni effettivamente erogate.
4.2	PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO Nel caso di specie, la pretesa dell'INPS di calcolare i contributi dovuti dal datore di lavoro, nel periodo 2001 - 2004, per il proprio dipendente distaccato negli Stati Uniti sulla base delle retribuzioni effettive, anziché in base al regime convenzionale, era stata ritenuta infondata dalla Corte d'Appello.

<i>segue</i>	<p>Il giudice di merito, infatti, aveva sostenuto che l'art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR, in linea con il principio di armonizzazione di cui alla delega contenuta nell'art. 3 co. 19 della L. 662/96 (attuata dal DLgs. 314/97), avesse inteso definire, mediante l'espresso richiamo alle retribuzioni convenzionali previste dall'art. 4 del DL 317/87, una disciplina unitaria della determinazione della base imponibile sia in ambito fiscale che in ambito previdenziale.</p>
4.3	<p>ESCLUSIONE DELL'OPERATIVITÀ DELL'ART. 51 CO. 8-BIS DEL TUIR IN AMBITO PREVIDENZIALE</p> <p>Discostandosi dalle conclusioni della Corte d'Appello, nella sentenza in commento la Corte di Cassazione osserva che, in base alla delega sopra richiamata, l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali deve essere operata, per espressa previsione di legge, solo "ove possibile", occorrendo esaminare di volta in volta la compatibilità con il sistema previdenziale delle modifiche introdotte a livello fiscale.</p> <p>Nel caso del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 51 del TUIR, detta compatibilità deve essere esclusa, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva;• ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.
4.4	<p>BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA IN CASO DI LAVORO IN PAESI EXTRACOMUNITARI</p> <p>Sancita l'irrelevanza dell'art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR sul piano previdenziale, la Suprema Corte precisa, quindi, che, in quest'ultimo ambito, in caso di lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, occorre verificare la sussistenza, o meno, di un accordo di sicurezza sociale, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di Paesi non convenzionati, l'art. 4 del DL 317/87 prevede, per il lavoratore, una tutela assicurativa minima garantita, disponendo che il calcolo dei contributi venga effettuato su retribuzioni convenzionali;• ove, invece, come nel caso di specie, vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero.
5	<p>RIMBORSO PER IL CAR SHARING UTILIZZATO DAI DIPENDENTI PER TRASFERTE ALL'INTERNO DEL COMUNE SEDE DI LAVORO - ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</p>
	<p>Con la ris. 28.9.2016 n. 83, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di equiparare le fatture emesse dalle società di <i>car sharing</i> ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 5 del TUIR.</p>
5.1	<p>RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO ALL'INTERNO DEL COMUNE</p> <p>L'art. 51 co. 5 del TUIR, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo Comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".</p>

<i>segue</i>	Pertanto, nell'ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all'interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.
5.2	RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING La risoluzione in commento ha chiarito che i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per l'utilizzo del servizio di <i>car sharing</i> , in occasione di trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 5 del TUIR. A tal fine, il documento rilasciato al dipendente dalla società che fornisce il servizio deve attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore. La suddetta esenzione opera anche nell'ipotesi in cui la società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di <i>car sharing</i> ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l'utilizzo del veicolo (c.d. "utilizzo incrociato").
6	RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA - INAPPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT
	Con la ris. 14.9.2016 n. 75, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA versata in sede di definizione dell'accertamento da parte del fornitore della Pubblica amministrazione, e addebitata in via di rivalsa all'ente cessionario/committente ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, non è soggetta allo speciale meccanismo dello <i>split payment</i> , in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.
6.1	REGOLE DI APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT L'art. 17-ter del DPR 633/72 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della Pubblica amministrazione, l'IVA deve essere assolta secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. <i>split payment</i>). In base a tale meccanismo, l'obbligo di pagamento dell'IVA viene trasferito al cessionario/committente, per cui quest'ultimo versa direttamente all'Erario l'imposta addebitata dal fornitore in via di rivalsa. Chiarimenti della circ. 15/2015 Nell'ambito della circ. 13.4.2015 n. 15 (§ 7), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo speciale meccanismo di scissione dei pagamenti si applica anche nell'ipotesi in cui il fornitore della Pubblica amministrazione emetta nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 al fine di regolarizzare la minore imposta applicata nella fattura originaria.
6.2	RAPPORTO FRA SPLIT PAYMENT E ISTITUTO DELLA RIVALSA Nel caso oggetto della risoluzione in esame, la società interpellante ha rappresentato la difficoltà di applicare la scissione dei pagamenti nella particolare ipotesi in cui il fornitore intenda esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, addebitando all'ente della Pubblica amministrazione la maggiore imposta già versata in sede di definizione dell'accertamento. Diritto di rivalsa dell'IVA versata in sede di accertamento In ossequio al principio di neutralità dell'IVA, l'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 stabilisce che, da un lato, il cedente o prestatore soggetto passivo IVA può rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta, relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica, nei confronti del cessionario o committente, purché abbia preventivamente provveduto al pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi; dall'altro lato, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione della medesima imposta.

segue	<p>Duplicazione del versamento dell'imposta</p> <p>Come evidenziato dalla società interpellante, qualora il fornitore emettesse nota di variazione in aumento con applicazione dello <i>split payment</i> nei confronti del cessionario/committente, si realizzerebbe un doppio versamento a favore dell'Erario:</p> <ul style="list-style-type: none">• una prima volta da parte del fornitore, che versa l'IVA in sede di definizione dell'accertamento;• una seconda volta da parte dell'ente della pubblica amministrazione, il quale, in ossequio al meccanismo dello <i>split payment</i>, verserebbe l'iva direttamente all'erario.
6.3	<p>MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIVALSA IN CASO DI SPLIT PAYMENT</p> <p>Rilevando l'incompatibilità del meccanismo della scissione dei pagamenti con l'istituto della rivalsa ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui il fornitore della Pubblica amministrazione intenda rivalersi, nei confronti dei clienti, della maggiore IVA accertata e già versata all'Erario in sede di definizione dell'accertamento, l'imposta addebitata nella nota di variazione in aumento deve essere assolta secondo le modalità ordinarie, in deroga alle disposizioni in materia di <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.</p> <p>Tale deroga trova giustificazione nel fatto che, in caso di riscossione anticipata del credito erariale, viene meno il rischio di mancato incasso dell'IVA e, di conseguenza, anche la necessità di applicare lo <i>split payment</i>.</p> <p>L'Agenzia precisa, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare al fornitore, e non al cliente, la maggiore imposta dovuta, in quanto il meccanismo dello <i>split payment</i> implica il solo trasferimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta in capo all'ente della Pubblica amministrazione, non anche il trasferimento della soggettività passiva;• la modalità di regolarizzazione dell'imposta delineata nella circ. dell'Ag. Entrate n. 15/2015, può validamente applicarsi nelle sole ipotesi in cui l'IVA addebitata in via di rivalsa all'ente della Pubblica amministrazione non sia stata ancora versata all'Erario.
7	<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI "COSTI BLACK LIST" - NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - CHIARIMENTI</p>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2016 n. 39, nel riepilogare l'evoluzione normativa che ha interessato la disciplina dei costi relativi ad operazioni effettuate con soggetti residenti o localizzati in "paradisi fiscali" (c.d. "costi <i>black list</i>"), ha fornito chiarimenti in merito al regime di cui all'art. 110 co. 10 ss. del TUIR, il quale interessa ancora il periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (2015, per i soggetti "solari", con effetto in UNICO 2016) ed è, invece, abrogato, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").</p> <p>Si ricorda infatti che, per il periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (2015, per i soggetti "solari"), in seguito alle novità introdotte dal DLgs. 147/2015, i suddetti costi sono deducibili integralmente se entro il valore normale e, per l'eccedenza, a fronte della prova che l'operazione corrisponda ad un effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.</p>
7.1	<p>CONGRUITÀ RISPETTO AL VALORE NORMALE</p> <p>La prova della congruità del costo dedotto rispetto al relativo valore normale del bene o servizio acquistato deve essere fornita dal contribuente. Più precisamente, qualora il contribuente abbia portato in deduzione l'importo integrale del costo, in sede di eventuale controllo, dovrà fornire la dimostrazione che tale importo è corrispondente al valore normale del bene acquistato o del servizio ricevuto da operatori localizzati in un "paradiso fiscale".</p>

7.2	EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO Ai fini della prova dell'interesse economico, la valutazione in oggetto va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell'operazione. In particolare, devono essere valorizzate tutte quelle circostanze, legate alla specificità del caso concreto che, rivestendo carattere di eccezionalità, giustificano un valore sostenuto superiore a quello di mercato, rendendo le transazioni non comparabili sul mercato da un punto di vista soggettivo od oggettivo.
7.3	INDICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI FINO AL 10.5.2015 O FINO AL 29.11.2015 Con riferimento alla decorrenza delle modifiche apportate dal DM 27.4.2015 e dal DM 18.11.2015 al DM 23.1.2002, contenente l'elenco degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "black list"), viene precisato che la disciplina di cui all'art. 110 co. 10 del TUIR "continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto". Ne risulta, spiega l'Agenzia, che devono essere indicati in UNICO 2016: <ul style="list-style-type: none">• i costi derivanti da operazioni con controparti residenti in Malesia, Filippine e Singapore, sostenuti entro il 10.5.2015 (cioè prima dell'entrata in vigore del DM 27.4.2015, avvenuta l'11.5.2015);• i costi derivanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong, se sostenuti entro il 29.11.2015 (cioè prima dell'entrata in vigore del DM 18.11.2015, avvenuta il 30.11.2015).
7.4	INAPPLICABILITÀ DEL "FAVOR REI" Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. 10 - 12-bis del TUIR, con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 per i soggetti "solari" (art. 1 co. 144 della L. 208/2015). In tal caso, secondo l'Agenzia, si realizza una deroga al <i>favor rei</i> ammessa dall'art. 3 del DLgs. 472/97 ("salvo diversa disposizione di legge"), quindi, come altresì stabilito dalla Cassazione (sentenza 6.4.2016 n. 6651), le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.
8	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - INAPPLICABILITÀ AI COSTI SOSTENUTI PER I CORSI DI FORMAZIONE
	Con la ris. 23.9.2016 n. 80, l'Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall'art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9) e dal DM 27.5.2015, ai costi sostenuti per i corsi di formazione.
8.1	FATTISPECIE La questione verteva sulla possibilità di ammettere al suddetto credito d'imposta i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell'ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle. L'istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.
8.2	MANCANZA DEL CARATTERE INNOVATIVO Ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. c) del DL 145/2013, sono ammissibili al credito d'imposta l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

<i>segue</i>	<p>Nel caso di specie, il “prodotto, processo o servizio” al quale sono state finalizzate le attività di ricerca e sviluppo consiste dunque nei corsi di formazione.</p> <p>Viene, quindi, chiarito che, sebbene l'obiettivo generale di incentivare l'applicazione delle tecnologie ICT nel settore sanitario attraverso interventi formativi dedicati possa essere considerata una leva di innovazione del settore, sussistono dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione, ai fini del credito d'imposta, possano essere riconosciuti allo specifico progetto formativo.</p> <p>In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito.</p>
8.3	<p>DESTINAZIONE COMMERCIALE</p> <p>Supponendo, inoltre, che il percorso formativo sia destinato ad essere erogato dietro remunerazione, viene evidenziato che la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione dal credito d'imposta per i “prodotti, processi o servizi” di cui all'art. 3 co. 4 lett. c) del DL 145/2013.</p>
9	<p>PATENT BOX - MARCHI IN CORSO DI REGISTRAZIONE CON PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE PENDENTE</p>
	<p>Con la ris. 27.9.2016 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito oggettivo di applicazione del regime di tassazione agevolata c.d. “<i>Patent box</i>”, disciplinato dall'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 e dal DM 30.7.2015.</p>
9.1	<p>MARCHI IN CORSO DI REGISTRAZIONE</p> <p>L'art. 6 co. 1 lett. iii) del DM 30.7.2015 include tra i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata i “<i>marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione</i>”.</p> <p>Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati;• per marchi “in corso di registrazione”, si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli Uffici competenti. <p>La prova dell'avvenuto deposito della domanda, secondo quanto affermato dalla citata circolare e ribadito nella risoluzione in esame, è fornita mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente.</p>
9.2	<p>PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE PENDENTE</p> <p>Secondo la risoluzione in commento, sono ammissibili al <i>Patent box</i> anche i marchi in corso di registrazione in presenza di un procedimento di opposizione pendente, purché sussista una ricevuta rilasciata dagli Uffici competenti attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione.</p> <p>La citata documentazione è, infatti, sufficiente a soddisfare, da un punto di vista definitorio, i requisiti previsti dall'art. 6 co. 1 lett. iii) del DM 30.7.2015.</p> <p>L'Agenzia precisa, inoltre, che la presenza di un procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare la registrazione del marchio in caso di diniego di registrazione da parte dell'autorità competente, con conseguenze sull'istituto agevolativo del <i>Patent Box</i>. Pertanto, l'impresa dovrà tempestivamente segnalare all'Agenzia delle Entrate qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio.</p>

OTTOBRE 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
4.10.2016	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 6.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.9.2017;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
17.10.2016	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 18.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.9.2017;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
17.10.2016	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2015 o in acconto per il 2016, relative ai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 18.7.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.9.2017;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 18.7.2016 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 16.6.2016;• entro il 30.9.2017;• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
17.10.2016	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2016;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.10.2016	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2016;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.10.2016	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.7.2016;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
17.10.2016	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2016;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016 o il 6.7.2016;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.7.2016;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
20.10.2016	Riammissione alla dilazione in caso di iscrizione a ruolo	<p>I contribuenti iscritti a ruolo o con accertamenti esecutivi possono presentare una nuova richiesta di rateazione in relazione ai piani di dilazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, precedentemente concessi e per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio alla data dell'1.7.2016.</p>
20.10.2016	Riammissione alla dilazione in caso di definizione degli accertamenti	<p>I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono presentare una nuova richiesta di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, di cui al DLgs. 19.6.97 n. 218;• qualora sia intervenuta la decadenza dalla precedente dilazione, successivamente al 15.10.2015 e fino all'1.7.2016.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.10.2016	Presentazione modelli 730/2016 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2016 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali";• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2016 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Ai modelli 730/2016 integrativi va allegata la relativa documentazione. <p>Tuttavia, il modello 730/2016 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
25.10.2016	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di settembre 2016;• ovvero al trimestre luglio-settembre 2016. <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016, appositamente contrassegnati;• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
31.10.2016	Comunicazione beni in godimento ai soci	<p>I soggetti che esercitano attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, o che permangono in godimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• a soci o familiari dell'imprenditore;• nel periodo d'imposta 2015;• salve le previste esclusioni. <p>La comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• deve avvenire in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;• può essere effettuata anche dai soci o familiari dell'imprenditore. <p>Per i soggetti "non solari", la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2016	Comunicazione finanziamenti o capitalizzazioni	<p>I soggetti che esercitano attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">• finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro;• nel periodo d'imposta 2015;• salve le previste esclusioni. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Per i soggetti "non solari", la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.</p>
31.10.2016	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2016;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2016 o il 18.7.2016;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2016.
31.10.2016	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativo al trimestre luglio-settembre 2016;• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2016 n. 42623. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2016	Pagamento canone RAI con F24	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2016, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
31.10.2016	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2016. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
31.10.2016	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di settembre 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

Studio Gorini s.t.p. a r.l.